

Regolamento
per il
Conferimento di incarichi

Art. 1 Premessa.

Spezia Risorse S.p.A., società pubblico-privata, garantisce, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento delle finalità sociali, il rispetto dei principi contenuti nell'art. 18, Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. n. 112/2008, ed a tal fine adotta il presente regolamento recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi.

Art. 2 Oggetto.

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, autonoma, occasionale ovvero coordinata e continuativa nei casi in cui si richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e che pertanto non sono riscontrabili nell'apparato della Società, ovvero nei casi in cui sussista l'impossibilità di far fronte alle problematiche stesse con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Art. 3 tipologia degli incarichi

Rientrano nell'ambito di applicazione gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.

L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione alla Società, non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa della Società e potrà essere svolto entro i limiti contrattualmente pattuiti, anche nella sede del committente.

Art. 4 Normativa di riferimento.

- Art. 18, Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Art. 35, co. 3, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5 Principi.

I principi cui l'attività di conferimento di incarichi si deve uniformare sono:

- trasparenza;
- pubblicità;
- imparzialità.

Art. 6 Esclusioni.

Dalle disposizioni di cui al presente regolamento restano esclusi:

- le attività svolte dai soci nel limite di cui al D.Lgs 163/2006;
- gli incarichi professionali e gli affidamenti di attività nell'ambito delle quali i rapporti con la Società risultino disciplinati da contratti di appalto ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa di cui al D.lgs. 163/2006, per l'attivazione dei quali dovrà essere fatto riferimento alle procedure in questo previste e di caso in caso applicabili;
- gli incarichi professionali attinenti i servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;

Art. 7 Modalità di svolgimento delle selezioni

Il Consiglio di Amministrazione, verificati i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, autorizza il conferimento dell'incarico indicando una delle seguenti modalità di scelta del contraente:

- a) tramite avviso pubblico di selezione
- b) tramite affidamento diretto

a) SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

La procedura di selezione ad evidenza pubblica dovrà avvenire tramite espletamento di indagine presso gli ordini professionali e/o la pubblicazione, su un quotidiano locale e sul sito web della società per almeno 15 giorni

L'avviso dovrà indicare:

- oggetto, natura, durata dell'incarico;
- requisiti di ordine generale e specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico
- termini e modalità di presentazione delle candidature
- compenso di riferimento
- modalità di selezione
- eventuali garanzie richieste ai partecipanti.

L'avviso dovrà inoltre prescrivere per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare:

- a) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
- b) di non aver riportato condanne penali che comportano l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'insussistenza di carichi penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;

- d) il titolo di studio posseduto e se del caso, abilitazione e/o iscrizioni ad ordini, albi professionali o elenchi e decorrenza delle stesse;
- e) esperienze già maturate attinenti all'incarico cui l'istanza si riferisce;
- f) eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo;

L'avviso dovrà inoltre prescrivere per i soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e le personali attitudini.

La selezione sarà presieduta da apposita commissione nominata dal Presidente e Amm. Delegato che potrà essere costituita anche da componenti esterni alla società.

L'esito della procedura di selezione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per l'avviso di selezione.

b) AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto è ammesso in presenza di una delle seguenti condizioni:

- gli incarichi professionali che abbiano un carattere prettamente fiduciario di scelta e affidamento quali ad esempio: "il patrocinio e la difesa in giudizio della Società, le relative domiciliazioni, le attività notarili, le attività Professionali relative all'economia aziendale, al diritto dell'impresa, finanziarie, tributarie, ...";
- gli incarichi in casi di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi dei componenti delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
- gli incarichi dei componenti delle commissioni di gara e agli eventuali consulenti delle stesse;
- gli incarichi di revisione contabile;

- gli incarichi di resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi nonché le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio, rese da esperti di particolare ed evidente esperienza nel settore; tali incarichi avranno durata limitata e carattere eccezionale e verranno affidati solo per esigenze cui non possano provvedere i servizi della Società per lo studio di particolari questioni e per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie specifiche e qualificate competenze professionali, comprovate dai curricula;
- gli incarichi il cui compenso sia tale da non rendere economica una gara. A tal fine si indica quale limite massimo di esclusione l'importo di €. 20.000 (ventimila) per singolo incarico.

Art. 8 norma di rinvio

Per quanto non stabilito dal presente disciplinare si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art. 2222 e segg del cod. civ.